

S.I.GLA. - SOCIETÀ ITALIANA DEL GLAUCOMA REGOLAMENTO INTERNO (dal 2018)

Emanato dal Consiglio Direttivo (C.D.) ed atto a regolare le modalità di adesione e le attività della Società, nonché a meglio esplicitare alcune norme presenti nello Statuto.

Art. 4: relativamente alla categoria dei Soci Onorari, in essa sono annoverabili anche altre figure professionali che si sono particolarmente distinte nel campo dello studio del glaucoma o dell'oftalmologia in genere, oltre ai medici oculisti.

Le figure professionali mediche che richiedano l'ammissione alla Società nelle categorie di Socio Ordinario o Corrispondente, al fine della delibera del C.D. devono sottoporre alla S.I.GLA. apposita richiesta formulata per iscritto attraverso il modulo scaricabile dal sito www.sigla.org, corredata di curriculum vitae firmato e di lettera di presentazione da parte di un Socio Fondatore come proposta (nonché di certificazione attestante la frequenza a Scuola di Specializzazione in Oftalmologia per i medici chirurghi iscritti ad essa, relativamente alla categoria di Socio Corrispondente).

Gli ortottisti-assistenti di oftalmologia dovranno sottoporre alla S.I.GLA. medesima domanda di iscrizione con il solo curriculum vitae firmato.

Art. 5: la quota associativa annuale è stata attualmente determinata dal C.D. in euro 50 (cinquanta) per i Soci Ordinari ed in euro 250 (duecentocinquanta) per i Soci Fondatori; eventuali sue variazioni, una volta deliberate, saranno comunicate in questo Regolamento sul sito web della Società. Al compimento del settantesimo anno di età, il pagamento della quota associativa è facoltativo.

In caso di nuova ammissione, la nomina a Socio diverrà effettiva solo dopo il pagamento della quota associativa che comunque dovrà avvenire entro la fine dell'anno civile, pena la decadenza.

Nessuna quota è dovuta dai Soci Corrispondenti, nell'ambito dei quali i medici e tutti gli iscritti al congresso nazionale annuo restano in carica per un solo esercizio. I medici iscritti alla Specializzazione in Oftalmologia, una volta accettati in tale categoria associativa, dovranno annualmente trasmettere alla Società, prima del congresso nazionale, certificazione di frequenza alla Scuola di Specializzazione per lo stesso anno accademico, onde dimostrare la persistenza dei requisiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto; conseguito il diploma di specializzazione, questi medici così come anche gli iscritti al congresso nazionale annuo potranno beneficiare di una tariffa ridotta di iscrizione al successivo congresso nazionale.

Art. 8: il Congresso nazionale annuo si svolge ogni anno nella seconda-terza decade del mese di giugno. La data, il luogo di svolgimento e l'organizzatore locale del congresso vengono scelti annualmente dal C.D. e comunicati ufficialmente con largo anticipo nel sito web della Società.

Art. 13: i Consiglieri decadono qualora siano assenti per 2 volte consecutive alle riunioni del C.D., eccezion fatta per gravi motivi di salute e per adempimento autorizzato dal C.D. di mandati istituzionali.

Nel caso di singole cessazioni per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il C.D. procede alla sostituzione per il periodo restante fino alla fine del mandato.

Art. 16: i membri del Comitato Scientifico, essendo quest'ultimo una diretta emanazione del C.D., godono degli stessi benefici logistici prestabiliti per i membri del C.D.

Art. 22: per quanto riguarda i Soci referenti delle Sezioni Regionali, il mandato ha durata triennale ed è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.